

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 16 aprile 1985, n. 33 e 23 aprile 1990, n. 28 in tema di tutela dell'ambiente.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 4, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 13, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 e dall'articolo 1, legge regionale 2 dicembre 1991, n. 31.

1. La lettera c) del punto 5) del primo comma dell'articolo 4, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:

"c) approva i progetti relativi agli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35 nonché le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località".

Art. 2

Modifica dell'articolo 5, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 14, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28.

1. La lettera a) del punto 2) del primo comma dell'articolo 5, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:

"a) approvando i progetti degli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, primo comma lettera a) e lettera c), le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località e rilasciando le relative autorizzazioni all'esercizio".

2. La lettera f) del punto 2) del primo comma dell'articolo 5, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:

"f) approvando i piani di concimazione relativi allo spargimento dei liquami zootecnici sul suolo agricolo".

3. Dopo la lettera f) del punto 2) del primo comma dell'articolo 5, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono aggiunte le seguenti lettere g), h), i), l):

"g) autorizzando l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature, di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici; l'autorizzazione non è richiesta a chi esercita il trasporto e lo

spargimento di liquami e fanghi derivanti da propri pozzi neri al fine di fertilizzare i propri terreni;

h) rilasciando le autorizzazioni per le operazioni di riutilizzo di residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione ad esclusione delle operazioni assoggettate al solo obbligo di comunicazione;

i) ricevendo e valutando le comunicazioni presentate dai soggetti che intendono effettuare trattamento, stoccaggio o riutilizzo dei residui assoggettati al regime semplificato previsto per il riutilizzo di residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione;

l) rilasciando le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di prima categoria di cui all'articolo 35;"

4. La lettera b) del punto 3) del primo comma dell'articolo 5, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:

"b) il regolare funzionamento degli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti, nonché dei residui riutilizzabili".

Art. 3

Modifica dell'articolo 6, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come modificato dall'articolo 15, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28.

1. La lettera c) del punto 3) del primo comma dell'articolo 6, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è abrogata.

Art. 4

Modifica dell'articolo 21, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 21, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:

"3) il piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani".

2. Dopo il numero 3) del primo comma dell'articolo 21, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è aggiunto il seguente numero 4):

"4) il piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali".

Art. 5

Modifica della denominazione della Sezione III del Capo II del Titolo III della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

1. La denominazione della Sezione III del Capo II del Titolo III, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:

"Sezione III

Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali".

Art. 6

Modifica dell'articolo 26,
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

1. L'articolo 26, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:

"Art. 26 - Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. Il piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani provvede a:

- a) stabilire le azioni che consentano di ridurre le quantità dei rifiuti prodotti;
- b) determinare le quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
- c) individuare gli interventi per l'organica attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di privilegiare il recupero dei materiali e la produzione di energia;
- d) stabilire criteri per l'individuazione dei siti non idonei per l'installazione degli impianti di trattamento e di discarica, nonché delle stazioni di trasferimento;
- e) fissare i perimetri ottimali di utenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché stabilire le forme di organizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché di quelli ospedalieri, prescrivendo altresì termini e modi per il conseguimento di risultati finali;
- f) stabilire le norme tecniche per la realizzazione degli impianti e gli apprestamenti, le cautele e le modalità organizzative e gestionali di trattamento dei rifiuti in rapporto alla loro quantità e qualità, nonché alla condizione dei luoghi;
- g) prevenire il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi per farvi fronte e l'ordine delle priorità degli interventi regionali.

2. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e si articola per fasi intermedie di organizzazione dei servizi e di realizzazione degli obiettivi.

3. Il piano dovrà essere aggiornato almeno ogni tre anni per tener conto delle eventuali modifiche rilevanti intervenute nel frattempo, nonché delle risultanze della verifica di rispondenza degli interventi attuati agli obiettivi di risanamento e di tutela".

Art. 7

Modifica dell'articolo 27,
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

1. L'articolo 27, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:

"Art. 27 - Elaborati.

1. Il piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione con allegata descrizione degli ambiti territoriali d'utenza e degli impianti in funzione o di prossima realizzazione con allegata planimetria dei bacini;
- b) criteri ed indirizzi per l'adozione di iniziative, anche di carattere sperimentale o pilota, dirette ad assicurare la riduzione dei rifiuti solidi urbani ed il collocamento sul mercato dei prodotti recuperati dalla selezione e dal trattamento dei rifiuti;
- c) normativa tecnica per l'organizzazione della fase di raccolta;
- d) normativa tecnica per l'ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento e per gli impianti di discarica controllata;
- e) criteri per la progressiva introduzione, in sede di gestione degli impianti e delle raccolte, di procedure normalizzate per l'archiviazione su supporti informatici dei dati di esercizio da rendere disponibili, in tempo reale, ai vari livelli territoriali di controllo e programmazione".

Art. 8

Inserimento dell'articolo 27bis
nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

1. Dopo l'articolo 27, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è inserito il seguente articolo 27bis:

"Art. 27bis - Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali.

1. Il piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali provvede a:

- a) stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
- b) individuare strategie specifiche per la riduzione della produzione di rifiuti alla fonte, l'incentivazione del loro riutilizzo e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili;
- c) individuare strumenti per la conseguente qualificazione dell'offerta di smaltimento;
- d) definire criteri per l'autorizzazione di nuovi impianti di smaltimento, nonché per il rinnovo delle autorizzazioni e per la riqualificazione dell'offerta esistente;
- e) definire una procedura per la localizzazione degli impianti, ivi compresa la determinazione dei criteri per l'individuazione dei siti non idonei;

f) definire le norme di attuazione e di gestione del piano.

2. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e dovrà essere aggiornato almeno ogni tre anni per tener conto delle eventuali modifiche rilevanti intervenute nel frattempo, nonché delle risultanze della verifica di rispondenza degli interventi attuati agli obiettivi di risanamento e di tutela".

Art. 9

Inserimento dell'articolo 27ter
nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

1. Dopo l'articolo 27bis, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è inserito il seguente articolo 27ter:

"Art. 27ter - Elaborati.

1. Il piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali è costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione in cui sono determinati gli obiettivi finali del piano, il numero e la durata delle singole fasi, le azioni e i risultati da conseguire in ciascuna fase;
- b) elaborati tecnici, grafici, tabelle, schemi e diagrammi, a corredo della relazione di cui alla lettera a);
- c) norme di attuazione e di gestione del piano".

Art. 10

Modifica dell'articolo 35,
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
come modificato dall'articolo 11,
legge regionale 23 aprile 1990, n. 28.

1. Nella lettera a) del primo comma dell'articolo 35, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nonchè degli stoccaggi provvisori dei rifiuti speciali presso il produttore".

2. Nella lettera b) del primo comma dell'articolo 35, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "di potenzialità superiore a mille abitanti - equivalenti";".

3. La lettera c) del primo comma dell'articolo 35, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è abrogata.

Art. 11

Modifica dell'articolo 44,
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
come modificato dall'articolo 21
legge regionale 23 aprile 1990, n. 28.

1. Nei commi primo, terzo e quarto dell'articolo 44, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: "Il Presidente della Giunta regionale" sono sostituite con le parole: "Il Presidente della Provincia".

Art. 12

Modifica dell'articolo 48,
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
come modificato dall'articolo 23
legge regionale 23 aprile 1990, n. 28.

1. Nel primo comma dell'articolo 48, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite con le parole: "Presidente della Provincia".

Art. 13

Modifica dell'articolo 49,
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
come modificato dall'articolo 12
legge regionale 23 aprile 1990, n. 28.

1. Il primo comma dell'articolo 49, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:

"Sono considerati impianti di seconda categoria:

- a) le discariche per rifiuti inerti di cui al paragrafo 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 nonchè gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali per proprio conto;
- b) gli impianti di depurazione di scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non contengono sostanze pericolose comprese nell'allegato A del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 nonchè di quelli che contengono le predette sostanze ma che recapitano nelle pubbliche fognature;
- c) gli impianti di depurazione che trattino gli effluenti dei sistemi fognari, gestiti da comuni, comunità montane, loro consorzi anche misti con imprese private nelle forme di cui all'articolo 7 terzo comma, di potenzialità inferiore a mille abitanti equivalenti, nonchè gli impianti di depurazione di scarichi provenienti da insediamenti produttivi contenenti le sostanze pericolose comprese nell'allegato A del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 con recapito diverso dalla pubblica fognatura".

Art. 14

Modifica dell'articolo 50,
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

1. Il primo comma dell'articolo 50, legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:

"Sono autorità di vigilanza per gli impianti di seconda categoria:

- 1) il presidente della provincia, per gli impianti di cui alla lettera a) ed alla lettera c) del primo comma dell'articolo 49;
- 2) il sindaco o l'ente titolare del servizio di fognatura e di gestione degli impianti di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 49".

Art. 15

Modifica dell'articolo 1,
legge regionale 23 aprile 1990, n. 28.

1. L'articolo 1, legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 è così sostituito:

"Art. 1 - Campo di applicazione.

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli stoccaggi provvisori di rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi, realizzati dai produttori presso i rispettivi insediamenti, in attesa del conferimento agli impianti per il trattamento, che sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa comunitaria e statale, fermo restando che le comunicazioni previste per le attività di stoccaggio non assoggettate all'obbligo di autorizzazione vanno presentate alle Province competenti per territorio".

Art. 16

Adeguamento del Piano territoriale
regionale di coordinamento.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le modifiche necessarie per adeguare l'articolo 16 delle Norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento alle disposizioni della presente legge.

Art. 17

Norma transitoria

1. I termini previsti dall'articolo 16 delle Norme di attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento, già modificati dall'articolo 19, comma 2 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 sono fissati al 31 dicembre 1995.

2. Sino all'approvazione del piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani resta efficace il Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 1988, n. 785.

3. Sino all'approvazione del piano regionale di riduzione e di smaltimento dei rifiuti speciali è consentita la realizzazione di impianti di eliminazione di rifiuti speciali, anche tossico-nocivi, mediante stoccaggio definitivo a terra o incenerimento, esclusivamente nel caso in cui ne sia dimostrata l'effettiva necessità al fine dello smaltimento di rifiuti prodotti prevalentemente nel territorio regionale in conformità al disposto di cui alla lettera g) dell'articolo 36 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1993".

4. Le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di prima categoria rilasciate dalla Regione restano valide sino alla loro naturale scadenza. Le domande presentate alla Regione sono trasferite con tutta la documentazione alle Province di competenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

Interpretazione autentica dell'articolo 41,
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

1. Il penultimo comma dell'articolo 41 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è da intendersi abrogato per effetto dell'ultimo comma dell'articolo 12 della stessa legge, così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11.

Art. 19

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 31 ottobre 1994

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 31 ottobre 1994 n. 62

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Michele Boato ha adottato il disegno di legge con deliberazione 29 marzo 1994 n. 26/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, in data 7 aprile 1994, dove ha acquisito il n. 412 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª e 7ª commissione consiliare in data 19 aprile 1994;
- La 7ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 22 luglio 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Camillo Cimenti, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 agosto 1994, n. 7641;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 8 agosto 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 7 settembre 1994, n. 3856/20825/3, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La 7ª commissione consiliare ha riesaminato il progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Camillo Cimenti, ha riesaminato e riapprovato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 ottobre 1994, n. 9514;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 10 ottobre 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 24 ottobre 1994, n. 4504/20825/3 ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente.